

POSITION PAPER

QUESTIONI INTERPRETATIVE SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE)
N. 537/2014 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 39,
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 17 LUGLIO 2016, N. 135
IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/56/UE

PREMESSA

Il presente *Position Paper* trae spunto dalla riforma che ha recentemente interessato la disciplina della revisione legale vigente nel nostro ordinamento.

In effetti, in data 27 maggio 2014 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (di seguito, la "Nuova VIII Direttiva"), ed il Regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (di seguito, il "Regolamento EIP").

Successivamente, in data 21 luglio 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 (di seguito, il "D.Lgs. 135/2016") che ha modificato il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in attuazione della Nuova VIII Direttiva (di seguito, il "D.Lgs. 39/2010").

Fermo restando il regime transitorio previsto dal legislatore comunitario e da quello nazionale, il Regolamento EIP si applica a partire dal 17 giugno 2016 e il D.Lgs. 39/2010, così da ultimo modificato, è in vigore a far data dal 5 agosto 2016.

Entrambi i provvedimenti normativi nazionale e comunitario sopra richiamati portano con sé diverse problematiche interpretative riguardanti l'applicazione della riformata disciplina in tema di revisione legale.

In proposito, ASSIREVI ha svolto una prima analisi della nuova normativa, focalizzando in particolare l'attenzione su alcune questioni meritevoli di chiarimento, al fine di evitare possibili difficoltà operative.

Alla luce di quanto sopra, nel presente *Position Paper* sono riepilogate le posizioni raggiunte da ASSIREVI su questioni interpretative che presentano carattere di maggiore urgenza, con l'auspicio che tali posizioni possano costituire un punto di riferimento per un approccio organico alla nuova disciplina della revisione, anche in attesa di eventuali interventi di chiarimento da parte delle Autorità competenti nazionali ed europee. Pertanto, le considerazioni illustrate nel presente *Position Paper* rappresentano esclusivamente l'orientamento dell'Associazione e non possono essere del tutto escluse interpretazioni, anche da parte di Autorità competenti, alternative rispetto a quelle qui di seguito proposte che, ove accolte, potrebbero condurre a soluzioni ed effetti diversi da quelli qui prospettati.

Inoltre, si segnala sin d'ora che le soluzioni interpretative proposte nel presente documento potranno essere aggiornate nel tempo al fine di tenere conto degli ulteriori approfondimenti svolti dall'Associazione, delle posizioni che potranno essere espresse dalle Autorità e dagli altri interlocutori istituzionali, nonché dell'evoluzione riscontrata nella prassi in relazione alle tematiche qui trattate.

Il presente *Position Paper* sarà arricchito di ulteriori Q&A relative a tematiche attualmente in corso di analisi.

Si segnala, infine, che alcune delle considerazioni di seguito svolte hanno ad oggetto problematiche di competenza delle società assoggettate a revisione e dei loro organi sociali (ad esempio tematiche inerenti il conferimento dell'incarico di revisione). ASSIREVI ha comunque inteso, in questa sede, esprimere le proprie opinioni su tali problematiche al fine di fare chiarezza su questioni che hanno un riflesso anche sull'attività delle sue Associate, con l'obiettivo di fornire il proprio contributo alla formazione di adeguate prassi tra i soggetti interessati.

INDICE

1. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI REVISIONE LEGALE	pag. 4
Enti di Interesse Pubblico	pag. 4
2. DURATA DEGLI INCARICHI DI REVISIONE LEGALE	pag. 10
Enti di Interesse Pubblico	pag. 10
3. INDIPENDENZA DEI REVISORI LEGALI	pag. 11
Enti di Interesse Pubblico	
3.1. Fees & Cap	pag. 11
3.2. Divieto di prestare <i>non audit services</i>	pag. 12
4. REVISIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	pag. 16
5. FLUSSI INFORMATIVI	pag. 16
Enti di Interesse Pubblico	
5.1. Relazione di trasparenza	pag. 16
5.2. Informazioni per le Autorità competenti	pag. 20
6. DISCIPLINA TRANSITORIA	pag. 20
6.1. Disciplina dei gruppi quotati	pag. 20
6.2. Enti Sottoposti a Regime Intermedio	pag. 21

1. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI REVISIONE LEGALE

Enti di Interesse Pubblico

1.1. Come deve essere interpretato l'art. 16, par. 3, comma 1, lett. a), Regolamento EIP, tenuto conto che lascia alla società la libertà di invitare qualsiasi revisore e poi fissa il divieto di precludere la partecipazione alla procedura di selezione da parte di imprese di piccole dimensioni?

Nel rispondere al presente quesito, pare opportuno soffermarsi a ricordare la genesi della norma in commento.

Più precisamente nella *“Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico”* pubblicata in data 30 novembre 2011, l'art. 32, par. 3, lett. a) conteneva una previsione del seguente tenore: *“l'ente sottoposto a revisione è libero di invitare qualsiasi revisore legale o impresa di revisione contabile a presentare proposte per la prestazione di servizi di revisione legale dei conti a condizione [...] almeno uno dei revisori o imprese di revisione contabile invitati non abbia ricevuto, nell'anno civile precedente, oltre il 15% del totale dei propri corrispettivi per la revisione da grandi enti di interesse pubblico nello Stato membro di riferimento”*.

Nell'iter normativo che ha condotto all'emanazione del Regolamento EIP, questa norma è stata ritenuta eccessivamente restrittiva della libertà delle imprese ed è stata pertanto modificata nell'attuale previsione contenuta nell'art. 16, par. 3, comma 1, lett. a).

Alla luce di quanto sopra, quindi, si ritiene che la norma in commento lasci all'Ente di Interesse Pubblico (di seguito, l'“EIP”) la libertà di invitare alla gara qualunque revisore venga ritenuto appropriato rispetto alle caratteristiche della società.

Nella definizione dei soggetti da invitare alla gara, dunque, potranno essere considerati criteri come la copertura territoriale del revisore o le competenze maturate nello specifico settore in cui opera l'EIP, evitando comunque qualunque riferimento a parametri di fatturato.

Una volta definiti in questo modo i soggetti da invitare alla gara, si potrà procedere alla selezione dei revisori che saranno raccomandati dall'*Audit Committee*. Anche in questa fase, al fine di evitare quegli effetti discriminatori che la norma in esame tende ad arginare, si ritiene che non debbano essere utilizzati criteri quali-quantitativi o punteggi connessi al fatturato dei diversi revisori ammessi alla gara.

Per completezza, si segnala che, come chiarito nelle Q&A ECG¹, non è necessario rendere pubblico l'invito a partecipare alla procedura di selezione (cfr. quesito 3.2, dove si legge che *“there are no obligations in Article 16 to publish a call for tenders”*).

¹ **Q&A ECG:** edizione del 10 giugno 2016 delle *Frequently Asked Question* presentate dall'European Contact Group alla Commissione Europea.

1.2. Come deve essere intesa la locuzione “gara pubblica” rinvenibile nell’art. 16, par. 3, comma 1, lett. a), Regolamento EIP? L’utilizzo di tale termine da parte del Legislatore europeo comporta l’applicazione alla revisione legale degli EIP delle norme in tema di contrattualistica pubblica?

L’utilizzo della locuzione “*gara d’appalto*” non appare del tutto corretto per esprimere il concetto di “*tender process*”, presente invece nella versione inglese dell’art. 16, par. 3, lett. a), Regolamento EIP.

Le espressioni “*gara d’appalto*” o “*procedura d’appalto*”, tipiche della contrattualistica pubblica, sono rese in lingua inglese con la locuzione “*public procurement procedure*” e non con “*tender process*”. Si veda, ad esempio, la recente Direttiva 24/2014/UE proprio in tema di appalti pubblici, ai Considerando nn. 16, 34, 37, 53, 96, 121, 127, 136 e all’art. 2. In tale Direttiva la parola “*tender*” è stata tradotta in italiano come “*offerta*”, mentre l’espressione “*tender process*” non viene mai utilizzata.

In sintesi, si ritiene che, anche per il contesto in cui è inserito il concetto di “*tender process*”, l’utilizzo nella versione italiana del Regolamento EIP dell’espressione “*gara d’appalto*” non determini una sorta di attrazione generalizzata, nella disciplina della revisione legale su EIP, delle norme in tema di contrattualistica pubblica.

Ciò pare trovare conferma nella versione francese del Regolamento EIP.

In definitiva, si ritiene che il Legislatore europeo abbia voluto fare riferimento solo al fatto che la scelta del revisore è frutto di una procedura comparativa nella quale vengono presentate delle offerte.

Sarebbe stato più opportuno, per evitare qualsiasi fraintendimento, che l’espressione “*tender process*” fosse stata tradotta con la più generica locuzione “*procedura di selezione*” o la letterale “*procedura di gara*”.

1.3. È possibile che l’EIP svolga un’unica gara ai sensi dell’art. 16, par. 3, Regolamento EIP per il conferimento degli incarichi di revisione anche delle società controllate?

Nel rispondere al quesito in oggetto, appare necessario distinguere a seconda che le società controllate dall’EIP siano o meno, a loro volta, qualificabili come EIP.

Nel caso in cui le società controllate non rientrino nella categoria degli EIP, si ritiene che non sussistano preclusioni allo svolgimento di un’unica gara da parte dell’EIP capogruppo.

Diversamente, laddove l’EIP capogruppo controlli a sua volta altri enti di interesse pubblico, l’*Audit Committee* delle società controllate rimane comunque responsabile della procedura di selezione del revisore e deve esprimere la propria preferenza sulle differenti proposte di incarico raccolte in virtù di quanto previsto dall’art. 16, par. 3 e par. 5 Regolamento EIP.

Fermo quanto sopra, si ritiene comunque possibile che gli EIP appartenenti al medesimo gruppo si dotino di procedure di selezione uniformi in modo tale da consentire semplificazioni nella designazione del revisore legale ed evitare duplicazioni di adempimenti di natura eminentemente burocratica.

1.4. Qual è il contenuto dei documenti di gara ai sensi dell'art. 16, par. 3, comma 1, lett. b), Regolamento EIP?

I documenti di gara devono consentire al revisore di comprendere l'attività svolta dall'EIP. Inoltre, essi devono fornire altre informazioni utili ai fini della revisione (es. eventuali aspetti critici legati al business dell'azienda che potrebbero essere di interesse per il revisore, nonché informazioni rilevanti dal revisore uscente per la formulazione di una proposta di incarico che garantisca la qualità e l'affidabilità dei lavori di revisione). In questo contesto, i revisori partecipanti alla gara potranno formulare richieste di integrazioni alla documentazione predisposta dalla società.

In ogni caso, alla luce di quanto previsto dall'art. 16, par. 3, comma 1, lett. c), lett. e) (prima parte) e lett. f), Regolamento EIP la documentazione di gara viene predisposta dalla società e i relativi contenuti sono condivisi con l'*Audit Committee*, che dovrà poi provvedere a "convalidare" la "relazione sulle conclusioni della procedura di selezione" predisposta dalla società.

1.5. Chi definisce la procedura di selezione del revisore di un EIP ai sensi dell'art. 16, par. 3, comma 1, lett. c)?

L'art. 16, par. 3, comma 1, Regolamento EIP precisa che "la procedura di selezione" è "disposta dall'ente sottoposto a revisione" e che "l'ente è libero di determinare la procedura di selezione".

Detta "procedura di selezione" costituisce senza dubbio parte del sistema di controllo interno della società.

Occorre tuttavia considerare che, ai sensi dell'art. 16, par. 3, comma 1, lett. e) (seconda parte) e dell'art. 16, par. 5, Regolamento EIP l'*Audit Committee* rimane "responsabile della procedura" ed è chiamato a "convalidare" la "relazione sulle conclusioni della procedura di selezione" predisposta dalla società.

Inoltre, in virtù di quanto previsto dall'art. 39, par. 6, lett. c) della Nuova VIII Direttiva, come recepita dall'art. 19, comma 1, lett. c), D.Lgs. 39/2010, il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile "è incaricato [...] di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna".

Pertanto, anche se il Regolamento EIP prevede uno specifico ruolo della società nello svolgimento della gara, si ritiene che la procedura di selezione stabilita dalla società non possa che vedere il coinvolgimento dell'*Audit Committee* e la sua preventiva condivisione. Si precisa inoltre che, ad avviso di ASSIREVI, la procedura predisposta dalla società si conclude con la ricognizione delle proposte pervenute dai soggetti invitati alla selezione alla luce dei criteri definiti nei documenti di gara. Spetta poi all'*Audit Committee* l'individuazione dei revisori da raccomandare alla luce della suddetta ricognizione. In questo senso si esprime il Considerando 18 Regolamento EIP in base al quale "per fornire una giustificazione veritiera e corretta nella propria raccomandazione, è opportuno che il comitato per il controllo interno e la revisione contabile utilizzi i risultati di una procedura di selezione obbligatoria disposta dall'ente sottoposto a revisione, sotto la responsabilità del comitato per il controllo interno e la revisione contabile stesso".

1.6. In quali ipotesi è necessario che, ai sensi dell'art. 16, par. 3, comma 1, lett. d), Regolamento EIP, i documenti di gara includano gli standard di qualità cui sono tenuti a conformarsi i revisori e le società di revisione”?

L'art. 16, par. 3, comma 1, lett. d), Regolamento EIP prevede che laddove “*le autorità competenti di cui all'art. 20 richiedano ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile di conformarsi a taluni standard di qualità*”, tali standard siano inclusi nei documenti di gara.

Tale previsione sembra orientata a disciplinare la casistica di Stati Membri nei quali le autorità competenti hanno ritenuto di fornire indicazioni in ordine agli *standard* di qualità diverse da quelle provenienti dai Principi di Revisione Internazionali.

In Italia, a seguito della determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014 i revisori legali e le società di revisione sono tenute a conformarsi all'ISQC Italia 1.

In tale contesto, Consob, quale autorità competente della vigilanza sui revisori legali con incarichi su EIP, non ha allo stato ritenuto di indicare standard differenti in deroga o in aggiunta a quanto contenuto nell'ISQC Italia 1.

In conclusione, ASSIREVI ritiene che la disposizione in commento non trovi applicazione nell'ordinamento nazionale.

1.7. Nell'art. 16, par. 3, comma 1, lett. e), Regolamento EIP, cosa si intende con l'espressione la “*relazione sulle conclusioni delle procedura di selezione [...] viene convalidata dal comitato per il controllo interno e la revisione contabile*”? Cosa accade se il Comitato per il controllo interno non convalida detta relazione?

L'art. 16, par. 3, lett. e), Regolamento EIP richiede che la procedura di selezione si concluda con la predisposizione di una relazione preparata dall'ente sottoposto a *audit*. La norma prevede inoltre che tale relazione debba essere convalidata dal comitato per il controllo interno e la revisione contabile. A tale riguardo, pur in assenza di specifiche indicazioni sul punto, ASSIREVI ritiene che il comitato per il controllo interno sia tenuto alla predisposizione di documentazione nella quale viene dato atto dell'adempimento dell'obbligo imposto dalla norma in esame e ne viene formalizzato il suo svolgimento. Si potrebbe, ad esempio, trattare di un verbale nel quale il comitato per il controllo interno esamina la relazione predisposta dall'ente sottoposto a revisione e provvede alla sua convalida.

Nell'ipotesi in cui il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile non provveda a formulare la convalida cui fa riferimento l'art. 16, par. 3, comma 1, lett. e), Regolamento EIP, l'Associazione ritiene che la procedura implementata dall'ente possa non essere ritenuta idonea alla selezione dei candidati.

In effetti, dall'assenza della convalida deriverebbe, secondo ASSIREVI, una mancata condivisione da parte del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile delle conclusioni alle quali è giunto l'EIP a seguito dell'espletamento dell'intera procedura di cui al paragrafo 3 dell'art. 16 Regolamento EIP, procedura di cui l'*Audit Committee* è responsabile ai sensi del secondo paragrafo della norma in questione.

1.8. Chi sono i soggetti esentati dall'applicazione della procedura di selezione di cui all'art. 16 Regolamento EIP?

I soggetti esentati dalla procedura sono gli *“enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri enunciati nell'articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e t), della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”*.

Si tratta, più in particolare:

- delle piccole e medie imprese, vale a dire delle *“società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 000 000 di EUR e fatturato annuo netto non superiore a 50 000 000 di EUR”* (cfr. art. 2, paragrafo 1, lett. f), Direttiva 2003/71/CE);
- delle società con ridotta capitalizzazione di mercato, vale a dire delle *“società quotate su un mercato regolamentato che abbia avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione media di mercato inferiore a 100 000 000 EUR, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno”* (cfr. art. 2, paragrafo 1, lett. t). Direttiva 2003/71/CE).

Per espressa previsione normativa, tali società sono esentate dal compimento della sola procedura di selezione di cui al paragrafo 3 dell'art. 16 Regolamento EIP. Nelle ipotesi in cui opera l'esonero di cui alla norma in commento, la designazione del revisore dovrà comunque essere preceduta dalla raccomandazione di cui al paragrafo 2 dell'art. 16 Regolamento EIP e dalla proposta di cui al paragrafo 5 dell'art. 16 Regolamento EIP.

Ad avviso di ASSIREVI, l'esonero in esame può essere derogato da una diversa scelta dell'EIP, il quale, per ragioni di opportunità o contingenze concrete, potrà decidere volontariamente di implementare la procedura di selezione richiamata al paragrafo 3.

1.9. Ai sensi dell'art. 16, par. 5, Regolamento EIP, chi è il soggetto che formula la proposta all'assemblea? È possibile che la proposta all'Assemblea generale degli azionisti si discosti dalla preferenza espressa dal Comitato per il controllo interno?

La disposizione in questione si è modificata nel corso dell'iter di approvazione parlamentare europeo.

Il testo originariamente proposto dalla Commissione prevedeva quanto segue:

“Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile presenta una raccomandazione all'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione per la designazione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile. [...] La proposta dell'organo di amministrazione o di controllo all'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione volta alla designazione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile contiene la raccomandazione fatta dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.”

La formulazione della disposizione approvata dal Parlamento Europeo ha perso la specificazione di chi siano i soggetti che formulano la proposta all'Assemblea.

Al riguardo, occorre comunque ricordare che nel nostro contesto nazionale la proposta all'Assemblea per la nomina del revisore deve essere formulata ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 39/2010 dal Collegio Sindacale, in cui si identifica anche il comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'art. 19 D.Lgs. 39/2010.

Sotto diverso profilo, va considerato che, in linea più generale, nel nostro ordinamento spetta al Consiglio di Amministrazione la competenza di convocare l'Assemblea e di fissarne l'ordine del giorno, nonché, per le società quotate, di redigere la relazione sulle materie da trattare in assemblea ai sensi dell'art. 125-ter TUIF.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la responsabilità di formulare la proposta per la nomina del revisore sia del Collegio Sindacale/*Audit Committee* e che l'organo amministrativo abbia il mero compito di veicolare formalmente detta proposta ai soci chiamati ad assumere la delibera di conferimento dell'incarico.

Con riferimento poi al secondo quesito, si ritiene che la previsione dell'art. 16, par. 5, Regolamento EIP, che consente a chi formula la proposta in Assemblea di discostarsi dalla preferenza espressa dal Comitato per il controllo interno, non sia applicabile nel nostro ordinamento.

In effetti, la seconda parte del par. 5 precisa che tale fattispecie *“non si applica qualora le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile siano svolte dall'organo amministrativo o di controllo”*, circostanza che, come già ricordato, caratterizza il nostro sistema in cui è prevista la sovrapposizione tra Collegio Sindacale e comitato per il controllo interno.

Del resto, anche sotto un profilo sostanziale, sarebbe peculiare che il Legislatore, dopo aver scelto di rafforzare il ruolo del Collegio Sindacale/*Audit Committee* ai fini della nomina del revisore con l'obiettivo di assicurarne l'indipendenza dall'organo di gestione, consentisse poi a quest'ultimo di sovvertire le scelte assunte dall'organo di controllo all'esito dell'articolato iter di selezione.

In conclusione ad avviso di ASSIREVI, alla luce delle peculiarità dell'ordinamento italiano e tenuto conto dell'obiettivo di preservare l'indipendenza del revisore e la qualità dell'*audit*, non è possibile che l'organo di gestione si discosti dalla raccomandazione e dalla preferenza espresse dal Comitato per il controllo interno e la revisione legale.

Per completezza, si segnala che secondo il Considerando 18 del Regolamento EIP *“è opportuno che la raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile contenga quanto meno due possibili alternative per l'incarico di revisione e una preferenza debitamente giustificata per una delle due, in modo da concedere una reale facoltà di scelta”*. Anche alla luce di tale precisazione, si ritiene dunque che l'assemblea sia sempre libera di conferire l'incarico non al revisore su cui l'*Audit Committee* ha espresso la propria preferenza ma all'altro soggetto raccomandato dall'organo di controllo.

1.10. Da quando si applica la procedura di selezione dei revisori prevista dall'art. 16, par. 3, Regolamento EIP?

La procedura di selezione prevista dall'art. 16, par. 3, Regolamento EIP si applica ai conferimenti di incarichi deliberati dall'Assemblea successivamente al 17 giugno 2016 e relativi a bilanci che iniziano successivamente al 17 giugno 2016.

A titolo esemplificativo: (i) sono coperti dalla suddetta norma gli incarichi deliberati dall'Assemblea successivamente al 17 giugno 2016 e relativi a novenni che hanno inizio il 1 luglio 2016; e (ii) non sono coperti dalla suddetta norma gli incarichi relativi a novenni che hanno inizio nel 2017 conferiti in via anticipata prima del 17 giugno 2016.

2. DURATA DEGLI INCARICHI DI REVISIONE LEGALE

Enti di Interesse Pubblico

2.1 Da quando si applicano ai responsabili della revisione e alla società di revisione i periodi di *cooling-off* previsti, rispettivamente, dall'art. 17, par 7 e par. 3, Regolamento EIP, nonché dall'art. 17, comma 4 e comma 1, D.Lgs. 39/2010?

Seguendo le disposizioni del Regolamento EIP, si dovrebbe ritenere che le nuove durate dei *cooling off* trovino applicazione dal 17 giugno 2016.

Diversamente, ai sensi dell'art. 27, comma 9, D.Lgs. 135/2016 le disposizioni dell'art. 17 D.Lgs. 39/2010 non trovano applicazione *“con riferimento agli esercizi sociali delle società sottoposte a revisione legale in corso alla data di entrata in vigore”* del decreto, vale a dire si applicano dagli esercizi successivi a quelli in corso al 5 agosto 2016.

Occorre tuttavia definire a quali situazioni si applicano le nuove regole.

Secondo quanto affermato dalla Commissione europea nelle Q&A EC² del 31 maggio 2016 alla Q&A n. 6 *“The new rules have extended the existing cooling-off period for key audit partners, which currently lasts two years. The new three-year requirement will apply to cooling-off periods starting on and after 17 June 2016”*.

Conseguentemente, secondo l'interpretazione della Commissione Europea la nuova durata del *cooling off* del responsabile dell'incarico si applica ai periodi di *cooling off* che iniziano dopo il 17 giugno 2016.

Pertanto, nell'ipotesi in cui un responsabile della revisione abbia in corso un periodo di *cooling off* iniziato prima del 17 giugno 2016, continuerà a trovare applicazione la durata biennale.

Tale impostazione non coincide pienamente con la normativa transitoria contenuta nel D.Lgs. 135/2016. Sul punto, l'Associazione ritiene di seguire l'interpretazione fornita dalla Commissione Europea.

Analogo approccio vale anche con riguardo al *cooling off* delle società di revisione.

Pertanto, ad avviso di ASSIREVI il nuovo termine quadriennale si applicherà ai *cooling off* delle *audit firm* che iniziano a partire dal 17 giugno 2016. Per i *cooling off* in corso a tale data, continua a valere il termine triennale.

² Q&A EC: le risposte formulate dalla Directorate General Internal Market and Services della Commissione Europea datate 3 settembre 2014, 1 febbraio 2016 e 31 maggio 2016.

3. INDIPENDENZA DEI REVISORI LEGALI

Enti di Interesse Pubblico

3.1. Fees & Cap

3.1.1. Ai sensi dell'art. 4, par. 2, Regolamento EIP, i corrispettivi per i servizi non di revisione consentiti, forniti all'EIP, alla sua impresa madre o a imprese da esso controllate, non possono superare il 70% della media dei corrispettivi versati negli ultimi tre esercizi consecutivi per l'attività di revisione. Da quando trova applicazione la previsione sopra richiamata?

Dalla lettura del Regolamento EIP non emergono disposizioni transitorie specifiche relative alla data di applicabilità dell'art. 4 in commento. È quindi ragionevole ritenere che si debba fare riferimento alla previsione generale di cui all'art. 44 Regolamento EIP secondo la quale la nuova normativa comunitaria in materia di EIP *“si applica a decorrere dal 17 giugno 2016”*.

Al riguardo si ricorda che le Q&A EC del 3 settembre 2014 hanno precisato quanto segue: *“Which will be the first relevant financial year once the new EU regulatory framework applies?”*

The new requirements will apply to the first financial year starting after the date of application of the new EU regulatory framework. For instance, as the new EU regulatory framework will be applicable on 17 June 2016 and that the financial year of a PIE ends on 30 June 2016, the first audit report to be produced under the new EU regulatory framework would cover the financial year ending on 30 June 2017”.

Ad avviso di ASSIREVI, in tale contesto e nell'ottica di scongiurare effetti retroattivi o, comunque, retrospettivi delle previsioni del Regolamento EIP, il primo esercizio rilevante ai fini dell'applicazione del *cap* di cui all'art. 4, par. 2, Regolamento EIP sembrerebbe essere l'esercizio la cui data d'inizio sia successiva alla data di entrata in vigore del Regolamento EIP, vale a dire successiva al 17 giugno 2016. In altri termini, nel caso in cui l'esercizio sociale di un EIP inizi il 1 gennaio 2017, il periodo rilevante ai fini del calcolo del *cap* di cui all'art. 4, par. 2, Regolamento EIP sarà costituito dal triennio 2017-2019 e, quindi, il calcolo del *fee cap* si effettuerà nel 2020.

Tale interpretazione è stata sostenuta anche da altri interlocutori a livello europeo. Si veda sul punto il *Briefing Paper* della *Fédération des Experts comptables Européens* del Giugno 2014 – *“Provision of non-audit-services to public interest entity statutory audit clients: a need for clarification and consistency”*) ove si afferma che *“There has been considerable discussion regarding the financial year in which the cap on NAS will first come into effect. If it is assumed that a PIE has a year end of 31 December 2016, then the logical conclusion would be that this would be in the year to 31 December 2020. This would be based on the premise that the legislation should not be applied retrospectively and therefore, the three consecutive years would comprise the December year ends in 2017, 2018, and 2019. This logic excludes the year to 31 December 2016 on the basis that the legislation will not have been in-effect for a full financial year as at that date”*.

Si riporta qui di seguito un esempio per il calcolo del *cap* in esame:

- EIP il cui esercizio sociale inizia il 1 gennaio 2017;
- triennio di riferimento per il calcolo del *cap*: 2017-2019;
- corrispettivi per la revisione: Euro 100 per il 2017, Euro 120 per il 2018 e Euro 170 per il 2019;
- calcolo del *cap* nel 2020: $[(100+120+170)/3]*70/100= 91$ Euro.

Alla luce dell'esempio sopra riportato, nel 2020 i corrispettivi che potranno essere versati al revisore legale per servizi diversi dall'*audit* da parte dell'EIP il cui bilancio è sottoposto a revisione e dalle entità appartenenti al suo gruppo non potrà superare la soglia di 91 Euro. Tale lettura trova conforto anche nelle Q&A EC del 3 settembre 2014 nelle quali, alla domanda "*At which level should the fees be calculated*", si legge "*So, for instances, if audit fees in year 1 are 200€, audit fees in year 2 are 220€ and audit fees in year 3 are 140€, then the average on the 3-year basis would be 180€. 70% of this amount is 126€, which means that in the fourth year the statutory auditor/audit firm would not be able to charge more than 126€ for the non-audit services*".

3.2. Divieto di prestare non audit services

3.2.1. Come si applicano le previsioni contenute nell'art. 5 Regolamento EIP in materia di servizi non audit in caso di gruppi di EIP in cui le società controllate e controllanti hanno sede in Stati Membri differenti da quello dell'EIP?

Nel rispondere al quesito in oggetto, è opportuno ricordare, in via preliminare, che l'art. 5, par. 2, Regolamento EIP concede agli Stati Membri la facoltà di "*vietare servizi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 qualora ritengano che tali servizi costituiscano un rischio per l'indipendenza*".

Analogamente, l'art. 5, par. 3, Regolamento EIP dà agli Stati Membri la possibilità di "*consentire la prestazione di servizi di cui alla lett. a), punto i) e punti da iv) a vii) [n.d.r. servizi fiscali] e alla lett. f) [n.d.r. servizi di valutazione]*" nel rispetto di specifiche condizioni ivi indicate.

In ragione di tali previsioni, dunque, potrebbe verificarsi che la *black list* dei servizi *non audit* vietata possa non essere pienamente allineata nei diversi Stati Membri, a seconda che gli stessi abbiano ritenuto, o meno, di esercitare le opzioni sopra richiamate.

La circostanza appare certamente rilevante nel caso ci si trovi di fronte ad un EIP che controlla o che è controllato da società aventi sede in differenti Stati Membri.

In queste ipotesi, infatti, ci si chiede se alla società controllata o controllante si debba applicare la disciplina in tema di servizi *non audit* vigente nell'ordinamento dell'EIP o nell'ordinamento della società controllata o controllante.

Sul punto, anche alla luce di quanto previsto dalle Q&A EC del 3 settembre 2014, pare ragionevole ritenere che il revisore, per determinare se possa prestare un servizio diverso dalla revisione, debba fare riferimento alla normativa dello Stato Membro in cui ha sede la società nei cui confronti il servizio *non audit* deve essere prestato (principio della cd. *local law*).

Pertanto, qualora il servizio debba essere prestato nei confronti di una società non-EIP controllata da un EIP avente sede in un diverso Stato Membro, il revisore dovrà verificare se, in base all'ordinamento in cui ha sede la società non-EIP controllata, tale servizio ricada o meno nella lista dei servizi proibiti.

In sintesi, al revisore di un EIP e al suo *network* si applicano, con riferimento alla prestazione di servizi *non audit* a favore di una controllata di tale EIP, le disposizioni dell'art. 5 Regolamento EIP come implementate a livello locale nello Stato in cui ha sede la controllata, indipendentemente dal fatto che la controllata sia essa stessa EIP e che sia sottoposta a revisione da un soggetto appartenente al *network* del revisore della controllante EIP.

Conseguentemente, a titolo esemplificativo, se un EIP italiano ha due controllate, una in Germania e una in Francia, a tali società controllate si applicano le proibizioni dei servizi di cui all'art. 5 Regolamento EIP come implementate rispettivamente in Germania e in Francia.

Analogamente, se un EIP tedesco ha due controllate, una in Italia e una in Francia, a tali società si applicano le proibizioni dei servizi di cui all'art. 5 Regolamento EIP come implementate rispettivamente in Italia e in Francia.

Alle medesime conclusioni si dovrebbe pervenire, secondo l'Associazione, nell'ipotesi di una controllante non-EIP con sede in uno Stato Membro differente rispetto alla sua controllata EIP. Anche in questa fattispecie, si dovrà fare riferimento alla normativa dello Stato Membro in cui ha sede la società controllante non-EIP nei cui confronti deve essere prestato il servizio *non-audit*.

Tale interpretazione permetterebbe di evitare effetti cd. extraterritoriali della normativa nazionale emanata in recepimento della nuova disciplina comunitaria.

Il principio della cd. *local law* rileva anche ai fini della qualifica di EIP in capo ad una società con sede in uno Stato Membro, facente parte di un gruppo la cui controllante ha sede in un diverso Stato Membro. Conseguentemente, per determinare se una società rientri o meno nella categoria degli EIP si dovrà avere a riferimento la normativa dello Stato Membro in cui la società in questione ha sede.

In tal senso si esprimono anche le Q&A ECG dove, alla domanda "*Article 5(1) stipulates that non-PIE parent and controlled undertakings of an audited PIE entity would be caught by NAS restrictions. Would this provision also apply if the PIE in the chain is 'designated by the Member State' but is not designated as a PIE in the country of the parent or subsidiary undertaking?*" si legge "*Yes. If an entity qualifies as a PIE in a Member State by virtue of that Member State having applied the option in Article 2(13)(d) of the Directive, then the prohibitions on non-audit services will apply to that entity (because it is a PIE) as well as any parents or controlled undertakings in the EU, even if they are not PIEs*" .

3.2.2. Da quando trova applicazione l'obbligo di cui all'art. 5, par. 4, comma 1, Regolamento EIP, ai sensi del quale i servizi *non audit* consentiti possono essere svolti "previa approvazione da parte del comitato per il controllo interno e la revisione contabile susseguente ad adeguata valutazione dei rischi potenziali"?

L'approvazione dei servizi consentiti da parte dell'*Audit Committee* è obbligatoria dal momento in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 Regolamento EIP, vale a dire dal primo esercizio che inizia dopo la data di entrata in vigore del Regolamento EIP medesimo (17 giugno 2016).

Al riguardo si ricorda che le Q&A EC del 3 settembre 2014 hanno precisato quanto segue: "*Which will be the first relevant financial year once the new EU regulatory framework applies?*

The new requirements will apply to the first financial year starting after the date of application of the new EU regulatory framework. For instance, as the new EU regulatory framework will be applicable on 17 June 2016 and that the financial year of a PIE ends on 30 June 2016, the first audit report to be produced under the new EU regulatory framework would cover the financial year ending on 30 June 2017".

In ragione di quanto sopra, per i servizi conferiti prima del 31 dicembre 2016 e che sono destinati a concludersi entro il 31 dicembre 2016, non si rende necessario alcun adempimento, ferma restando l'inclusione di tali servizi nell'informativa da rendere all'*Audit Committee* ai sensi dell'art. 17, comma 9, lett. a), D.Lgs. 39/2010 che rimane applicabile per l'esercizio 2016 in corso.

Con riferimento ai servizi conferiti prima del 31 dicembre 2016 e che sono destinati a proseguire oltre il 31 dicembre 2016, la società sottoposta a revisione è chiamata ad ottenere nella prima occasione utile l'approvazione dell'*Audit Committee*.

3.2.3. Il divieto di prestare servizi *non audit* previsto dall'art. 5 Regolamento EIP si applica anche alle società controllate o controllanti un EIP aventi sede in un Paese extra UE?

Nel rispondere al quesito in oggetto, occorre, ad avviso dell'Associazione, avere come principale riferimento due paragrafi dell'art. 5 Regolamento EIP e, più precisamente, il paragrafo 1 e il paragrafo 5.

La prima disposizione in effetti precisa che il divieto di prestazione dei servizi proibiti riguarda l'EIP sottoposto a revisione, le sue controllanti e le sue controllate che si trovino all'interno dell'Unione Europea. Al riguardo, la Commissione Europea nelle Q&A EC del 3 settembre 2014 ha precisato che "*in principle, the Regulation prohibits the provision of some non-audit services only within the EU*".

Il Regolamento EIP pare, dunque, non prevedere alcuna disposizione che impedisce a società del medesimo *network* del revisore legale di un EIP di prestare servizi proibiti in favore di una società del gruppo che sia situata in un Paese Terzo.

Tuttavia, il paragrafo 5, comma 1, dell'art. 5 Regolamento EIP stabilisce che il revisore legale dell'EIP è chiamato a valutare eventuali effetti sulla propria indipendenza derivanti dalla prestazione da parte di un soggetto della sua stessa rete di un servizio *non audit* rientrante nella cd. *black list* di cui al paragrafo 1 dell'art. 5 Regolamento EIP ad una società situata in un Paese terzo controllata dall'EIP. In tal caso, il revisore legale dell'EIP è tenuto ad applicare misure di salvaguardia, ove ritenga che la propria indipendenza sia compromessa.

L'art. 5, paragrafo 5, comma 2, Regolamento EIP dispone poi che la prestazione dei servizi di cui all'art. 5, paragrafo 1, lett. b) ("*servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione*"), lett. c) ("*contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio*"), e lett. e) ("*progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, oppure progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria*") comporta minacce per l'indipendenza che non possono essere mitigate da alcuna misura di salvaguardia. Il revisore legale può continuare a svolgere l'incarico di *audit* se dimostra che la prestazione dei servizi *non audit* di cui alla *black list* "*non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di revisione*".

Le disposizioni sopra richiamate sembrano tuttavia disciplinare l'ipotesi di prestazione di un servizio *non audit* proibito alla sola controllata dell'EIP. Non sembrerebbe, invece, rientrare nel loro ambito di applicazione il caso in cui i servizi *non audit* proibiti vengano resi nei confronti della controllante dell'EIP.

In questo senso risultano orientate anche le Q&A ECG ove si legge che "*the EU prohibitions on NAS do not apply:*

- *To non-EU parent companies/group companies upstream from the EU PIE; nor*
- *To sisters of the EU PIE regardless of whether formed in the EU if they are not in the direct ownership chain of the EU PIE*".

In sintesi, la disciplina contenuta nell'art. 5 Regolamento EIP si applica alle società controllate e controllanti di un EIP che si trovano all'interno dell'Unione Europea. La prestazione di servizi *non audit* alle controllate dell'EIP che hanno sede in Paesi extra UE è comunque limitata alle condizioni previste dall'art. 5, par. 5, Regolamento EIP.

La prestazione di servizi *non audit* alle controllanti dell'EIP che hanno sede in Paesi extra UE non sembra soggetta alle restrizioni dell'art. 5. In relazione a quest'ultimo caso, occorre tuttavia ricordare come l'art. 5, par. 1, Regolamento EIP vieti la fornitura anche indiretta dei servizi di cui alla cd. *black list*.

Pertanto, nel caso in cui una società controllante extra-EU chieda ed ottenga lo svolgimento di un servizio proibito il cui risultato e/o prodotto finale è utilizzato anche dalle proprie controllate (EIP e/o relativo gruppo) situate in uno Stato Membro, tale fattispecie potrebbe configurare la prestazione indiretta di un servizio proibito in favore di un EIP europeo (e/o relative controllate) e, come tale, risultare vietata ai sensi dell'art. 5, par. 1, Regolamento EIP.

4. REVISIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

4.1. In base all'art. 10-*quinquies*, comma 5, il revisore del gruppo, in caso di controllo di qualità o di un'indagine riguardante la revisione legale del bilancio consolidato, deve mettere a disposizione dell'autorità *"la documentazione pertinente da egli stesso conservata sul lavoro di revisione svolto dai revisori, enti o imprese di revisione di un paese terzo, ai fini della revisione del gruppo, comprese tutte le relative carte di lavoro"*. La documentazione cui fa riferimento la norma è quella predisposta dal revisore di gruppo in merito al lavoro svolto sulla componente o comprende anche le carte di lavoro predisposte dal revisore della componente?

Ad avviso di ASSIREVI, la documentazione che può essere richiesta al revisore del gruppo dall'autorità competente è rappresentata dalle carte di lavoro relative all'*audit* del bilancio consolidato e non anche dalle carte di lavoro predisposte dai revisori incaricati dell'*audit* dei bilanci delle *subsidiaries* del gruppo.

5. FLUSSI INFORMATIVI

Enti di Interesse Pubblico

5.1. Relazione di trasparenza

5.1.1. Da quando decorre l'obbligo di presentare la relazione di trasparenza secondo quanto previsto dall'art. 13 Regolamento EIP?

ASSIREVI ritiene che, in analogia alla posizione assunta con riferimento alla relazione di revisione, anche la relazione di trasparenza dovrà essere redatta in conformità alle previsioni dell'art. 13 Regolamento EIP a partire dagli esercizi che iniziano dopo la data in cui il Regolamento diviene applicabile, vale a dire dopo il 17 giugno 2016.

Tale interpretazione ha trovato riscontro anche in una posizione assunta dalla stessa Commissione Europea, la quale nelle Q&A ha espressamente affermato che *"The new requirements will apply to the first financial year starting after the date of application of the new EU regulatory framework."*

In relazione alla questione in esame, occorre, tuttavia sottolineare come l'art. 27, comma 9, secondo periodo, D.Lgs. 135/2016, stabilisca che le disposizioni di cui all'art. 18 D.Lgs. 39/2010 *"non si applicano alle relazioni di trasparenza dei soggetti tenuti alla loro pubblicazione relative agli esercizi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"*. Il contenuto di tale previsione normativa non appare pertanto allineato a quanto sopra richiamato in relazione all'entrata in vigore del Regolamento EIP.

Sul punto, rimangono problematiche ad esempio le situazioni delle società di revisione che chiudono il bilancio al 30 giugno 2016 o al 31 luglio 2016 che parrebbero essere interessate da un problema interpretativo di conflitto fra norme nazionali e norme europee.

5.1.2. Quali sono i soggetti che devono essere indicati nella relazione di trasparenza ai sensi della lett. f), del par. 2, dell'art. 13 Regolamento EIP?

Con riferimento alle relazioni di trasparenza in corso di redazione (quindi non ancora redatte ai sensi della normativa europea), le società di revisione e i revisori legali indicano fra gli Enti di Interesse Pubblico tutte le società rientranti nella definizione di EIP di cui all'art. 16, comma 1, D.Lgs. 39/2010, nella versione precedente alla novella apportata dal D.Lgs. 135/2016, nonché le società sottoposte a revisione ai sensi degli artt. 165 e 165-bis del TUIF (articoli, questi ultimi, abrogati a decorrere dal 5 agosto 2016).

Con riferimento alle relazioni di trasparenza redatte successivamente, in conformità alle disposizioni del Regolamento EIP, si ritiene che dovranno essere indicati quali Enti di Interesse Pubblico i soggetti elencati all'art. 16, comma 1, D.Lgs. 39/2010, così come modificato dal D.Lgs. 135/2016, vale a dire le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea, le banche, le imprese di assicurazione di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del codice delle assicurazioni private e le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.

Si ritiene invece che non siano inclusi i soggetti qualificati come Enti sottoposti a regime intermedio di cui all'art 19-ter D.Lgs. 39/2010 (di seguito "ESRI"), né le società controllate da società quotate e controllanti società quotate.

5.1.3. Quali ricavi devono essere inclusi nel dato di cui all'art. 13, par. 2, lett. k), sub i), Regolamento EIP?

Assirevi ritiene opportuno poter condividere con l'Autorità di Vigilanza competente una posizione sulla questione in oggetto.

A tale proposito, l'Associazione ritiene utile rilevare come, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza, il revisore legale e la società di revisione sono già tenuti ad esporre in bilancio l'ammontare dei ricavi generati dalla prestazione di attività di revisione legale e di servizi diversi dall'audit secondo quanto indicato nella Comunicazione n. 9909588 del 12 febbraio 1999.

A tale riguardo, anche in un'ottica di semplificazione, si auspica che venga compiuto un allineamento della classificazione dei ricavi che devono essere comunicati ai sensi della norma europea in esame e di quelli che devono essere trasmessi ai sensi delle previsioni regolamentari in materia di regime contributivo a favore di Consob.

5.1.4. Con riferimento all'art. 13, par. 2, lett. k), sub i), ii), iii), iv), Regolamento EIP, come si riconciliano i termini italiani rispetto alla versione inglese e come si potrebbero classificare le casistiche non direttamente attribuibili alla revisione legale?

L'art. 13, par. 2, lett. k), sub i), ii), iii), iv), Regolamento EIP prevede le seguenti categorie:

i) ricavi dalla revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico (*"revenues from the statutory audit of annual and consolidated financial statements of public-interest entities and entities belonging to a group of undertakings whose parent undertaking is a public-interest entity"*);

ii) ricavi dalla revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di altri enti (*"revenues from the statutory audit of annual and consolidated financial statements of other entities"*);

iii) ricavi da servizi consentiti diversi dalla revisione contabile prestati a enti oggetto di revisione da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile (*"revenues from permitted non-audit services to entities that are audited by the statutory auditor or the audit firm"*); e

iv) ricavi da servizi diversi dalla revisione contabile prestati ad altri enti (*"revenues from non-audit services to other entities"*).

Ad avviso di ASSIREVI, l'obiettivo della previsione in commento è la comunicazione all'autorità di vigilanza dei ricavi derivanti dall'attività di revisione, da un lato, e dai servizi diversi dalla revisione non vietati, dall'altro lato. Tale comunicazione ha la finalità di consentire la valutazione del permanere in capo al revisore del requisito di indipendenza. Conseguentemente, la categoria che residua si compone di tutti i ricavi derivanti da servizi diversi dalla revisione prestati a società non sottoposte a revisione e quindi non rilevanti per la valutazione dell'indipendenza del revisore.

In tale contesto, il termine revisione legale rappresenta la traduzione del corrispondente *"statutory audit"*.

Alcune fattispecie frequentemente riscontrate nella prassi nazionale non paiono tuttavia di immediata collocazione tra le categorie indicate dalla norma.

Si propone qui di seguito per alcune di esse una possibile classificazione:

- a) Revisione volontaria dei bilanci d'esercizio o consolidato; ad esempio, società non obbligate alla revisione legale perché sotto i limiti, società con revisione legale effettuata da altro soggetto, entità non obbligate alla revisione legale (ONLUS, fondazioni, consorzi, ecc), società non obbligate alla redazione del bilancio consolidato: classificazione sub ii).
- b) Revisione richiesta da altre norme di legge, quali ad esempio, revisione ai sensi della legge 59/1992 sulle cooperative o revisione dei conti annuali separati delle società dell'energia elettrica e del gas: classificazione sub ii).
- c) Altri servizi di *assurance* richiesti da norme di legge, quali ad esempio l'attestazione per il fondo nazionale di garanzia prevista dall'articolo 62, comma 1, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415: classificazione sub iii).
- d) Revisione contabile del *reporting package* ai fini della revisione del bilancio consolidato di EIP italiano: classificazione sub i) o ii) a seconda della natura della società revisionata.

5.1.5. Con riferimento all'art. 13, par. 2, lett. k), sub i), Regolamento EIP, qual è il perimetro della definizione "enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico"?

Per la definizione di impresa madre le Q&A – *Implementation of the New Statutory Audit Framework* pubblicate dalla Commissione Europea in data 3 settembre 2014 (nel seguito, "Q&A EC 3/9/2014") rimandano alla definizione contenuta nella Direttiva 2013/34/UE.

A seguito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE, il D.Lgs. 139/2015, all'art. 1, lett. e) definisce "impresa madre" come "l'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38".

Conseguentemente, alla luce della posizione espressa dalla Commissione Europea, si ritiene che per la nozione di "impresa madre" utilizzata nel Regolamento EIP, e, conseguentemente, nella norma in esame, si possa fare riferimento a quanto indicato nella norma nazionale appena richiamata.

In ragione di quanto precede, ai fini dell'interpretazione di quanto previsto dall'art. 13, par. 2, lett. k), sub i), Regolamento EIP, si ritiene che per "enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico" si intendono esclusivamente gli EIP con sede legale in Italia (così come definiti dall'art. 16 D.Lgs.39/2010 modificato dal D.Lgs. 135/2016) e le relative controllate dirette e indirette, i cui bilanci sono sottoposti a revisione da parte della società di revisione italiana.

Sono pertanto incluse le attività di revisione di società estere effettuate dalla società di revisione italiana ai fini della revisione del bilancio consolidato dell'EIP madre avente sede legale in Italia.

Si ritiene invece che siano esclusi i ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività di revisione in favore di società aventi sede in uno Stato Membro diverso dall'Italia o in un Paese Terzo controllate da un EIP italiano effettuate da società di revisione del network, siano esse dell'Unione Europea o extra UE.

5.1.6. In quale delle categorie di cui ai punti da i) a iv) dell'art. 13, par. 2, lettera k), Regolamento EIP vanno classificati i ricavi relativi alla revisione sui fondi comuni gestiti?

I fondi comuni gestiti dalle SGR rientrano nella categoria degli ESRI ai sensi dell'art. 19-bis, comma1, lett. f), D.Lgs. 39/2010, come modificato dal D.Lgs. 135/2016.

Pertanto, si ritiene che l'attività di revisione sui rendiconti dei fondi possa essere inclusa al punto ii) dell'art. 13, par. 2, lett. k), Regolamento EIP.

5.2. Informazioni per le Autorità competenti

5.2.1. Qual è il perimetro dell'elenco degli "enti di interesse pubblico sottoposti a revisione" di cui all'art. 14 Regolamento EIP?

Ad avviso di ASSIREVI l'elenco degli "enti di interesse pubblico sottoposti a revisione" di cui all'art. 14 Regolamento EIP comprende gli EIP ex art. 16 D.Lgs 39/2010, come modificato dal D.Lgs. 135/2016, escluse le relative società controllate, collegate, controllanti e sottoposte a comune controllo.

5.2.2. Cosa si intende per "fatturato da essi generato" nel testo dell'art. 14 Regolamento EIP?

Ai fini dell'interpretazione di quanto previsto dall'art. 14 Regolamento EIP, per "fatturato da essi generato" si intende il fatturato di cui all'art. 14 Regolamento EIP, ripartito nelle categorie a), b) e c), contabilizzato per ciascun EIP nel bilancio d'esercizio della società di revisione.

6. DISCIPLINA TRANSITORIA

6.1. Disciplina dei gruppi quotati

6.1.1. Il D.Lgs. 135/2016 ha abrogato la seconda parte dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. 39/2010 ai sensi del quale "fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, il conferimento e la durata degli incarichi di revisione delle società controllate da società con azioni quotate, delle società che controllano società con azioni quotate e delle società sottoposte con queste ultime a comune controllo, continuano a essere disciplinati dagli articoli 165, commi 1 e 2, 165-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob". In assenza di specifiche norme transitorie sul punto, quali sono gli effetti di tale modifica sugli incarichi di revisione in corso relativi a società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo con società quotate?

Si ritiene che gli incarichi in corso, essendo stati conferiti validamente ai sensi degli artt. 165 e 165-bis TUIF prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 135/2016, siano destinati a proseguire sino alla naturale scadenza del termine di durata novennale originariamente stabilito.

In effetti, in assenza di una specifica disposizione transitoria al riguardo, l'applicazione a detti incarichi del nuovo termine di durata triennale previsto dal D.Lgs. 135/2016 finirebbe per attribuire ad una disposizione di legge sopravvenuta un'efficacia retroattiva o comunque una valenza retrospettiva.

Resta salva, in ogni caso, la possibilità per le parti di addivenire ad una interruzione anticipata dell'incarico nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 13 D.Lgs. 39/2010 e dal D.M. n. 261/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6.1.2. Sui nuovi incarichi riguardanti le controllate di quotate, data l'abrogazione degli artt. 165 e 165-bis TUIF, si applicano ancora i criteri di esenzione individuati dagli articoli 151 e 151-bis Reg. Emittenti?

Si ritiene che i nuovi incarichi riguardanti controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo di società quotate, conferiti dopo il 5 agosto 2016, siano qualificabili come incarichi ex art. 2409-bis cod. civ. e che, in relazione ad essi, non abbiano più rilevanza i criteri di esenzione individuati agli art. 151 e 151-bis Regolamento Emittenti.

Per quanto riguarda gli incarichi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 135/2016 per i quali erano stati applicati i criteri di esenzione del Regolamento Emittenti, si ritiene che gli stessi proseguano come originariamente conferiti senza necessità di alcuna modifica.

6.2. Enti Sottoposti a Regime Intermedio

6.2.1. Cosa accade degli incarichi in corso relativi a soggetti che fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 135/2016 erano EIP e che, a seguito della recente riforma, rientrano nella categoria degli ESRI?

Alla luce della disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. 135/2016, le disposizioni relative agli ESRI si applicano a partire dall'esercizio 2017.

Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, tali soggetti sono ancora qualificabili come EIP e, pertanto, ad essi si applica la relativa disciplina.

La normativa riguardante gli ESRI è sostanzialmente coincidente con quella riguardante gli EIP (fatta eccezione per il contenuto della relazione di revisione e per gli adempimenti connessi ai rapporti con l'*Audit Committee*). In particolare, la durata di tali incarichi, anche a seguito della recente riforma, continua ad essere novennale.

Si ritiene, pertanto, che per gli incarichi di revisione su ESRI non siano necessari particolari adempimenti connessi all'entrata in vigore delle modifiche apportate al D.Lgs. 39/2010 da parte del D.Lgs. 135/2016. Sarà quindi sufficiente che la società di revisione comunichi all'ESRI i nuovi riferimenti normativi applicabili all'incarico già conferito in ragione della recente riforma.

23 GENNAIO 2017